



UNIONE VAL D'ENZA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

CON SISTEMI IN USO

AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA VAL D'ENZA

Approvato con delibera consiliare n. 12 del 26/04/2023

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 – Finalità del sistema di videosorveglianza

Articolo 4 – La videosorveglianza per la sicurezza integrata

Articolo 5 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

CAPO II – SOGGETTI E MODALITA' DI TRATTAMENTO

Articolo 6 - Titolare

Articolo 7 – Responsabile per la gestione tecnica degli impianti

Articolo 8 – Soggetto attuatore responsabile del trattamento dei dati

Articolo 9 – Autorizzati al trattamento

Articolo 10 – Caratteristiche degli impianti

Articolo 11 – Particolari dispositivi ed impianti

Articolo 12 – Modalità del trattamento

Articolo 13 – Conservazione dati personali

Articolo 14 - Informativa

Articolo 15 – Comunicazione e diffusione

Articolo 16 – Cessazione e trattamento

Articolo 17 – Informazione e accesso dell'interessato

CAPO III – MISURE DI SICUREZZA

Articolo 18 – Misure di sicurezza dei dati personali

Articolo 19 - Accesso alle centrali di controllo

Articolo 20 – Accesso agli impianti ed alle immagini

CAPO IV – COLLABORAZIONE PUBBLICO – PRIVATO

Articolo 21 – Collaborazione tra pubblico e privato

Articolo 22 – Censimento impianti privati di videosorveglianza

Articolo 23 – Ulteriori forme di collaborazione

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 – Disposizione transitoria per utilizzo congiunto del sistema di videosorveglianza da parte delle altre forze di Polizia

Articolo 25 – Collocazione ed aggiornamento degli impianti di videosorveglianza

Articolo 26 – Programmazione degli interventi di integrazione del sistema

Articolo 27 – Norma di rinvio

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – OGGETTO

- 1.1 Le operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e in generale, l'utilizzo di immagini, configura un trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti del presente regolamento.
- 1.2 E' considerato dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
- 1.3 L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza pubblica.
- 1.4 Il presente regolamento è stato redatto tenendo in considerazione il seguente quadro normativo:

- D.L. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/04/2017, n. 48;
- D.L. 23/02/2009, n. 11, convertito nella legge 23/04/2009, n. 38;
- L'articolo 54, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- L.R. 24/2003, della regione Emilia Romagna;
- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza 8/04/2010 del Garante per la protezione dei dati personali;
- Circolare n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02/03/2012. Direttiva del Ministero dell'Interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale;
- Circolare del Ministero dell'Interno del 08/02/2005, n. 558/A/421.2/70/456;
- Dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dal D.Lgs. 51/2008, dalla L. 101/2018, nonché dalle specifiche prescrizioni in materia di videosorveglianza.

Articolo 2 – DEFINIZIONI

2.1 - Il quadro normativo in materia di sicurezza ha attribuito ai sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza, all'ordine ed alla sicurezza pubblica. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'Interno. Da tale quadro emerge che sussistono specifiche funzioni attribuite sia al Sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana.

2.2 - Il trattamento dei dati effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza deve, in ogni caso, rispettare gli oneri imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

2.3 - I dati personali sono trattati a mezzo del sistema di videosorveglianza nel rispetto dei principi di liceità, in esecuzione dei compiti di interesse pubblico.

2.4 – I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di correttezza e trasparenza, ovvero sono rese conoscibili alle persone fisiche, anche a mezzo del presente regolamento, le modalità di raccolta, utilizzo, consultazione dei dati registrati dai sistemi di videosorveglianza.

2.5 – Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato esclusivamente per le finalità indicate nel presente regolamento.

2.6 - Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto del principio di “minimizzazione dei dati”.

2.7 - I sistemi di videosorveglianza utilizzati dall'Unione Val D'Enza garantiscono la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati registrati, oltre che sistemi di sistemi di cancellazione automatica.

2.8 - I sistemi di videosorveglianza sono conformati già in origine in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati registrati sin dal momento della progettazione oltre che nell'implementazione dei sistemi stessi.

2.9 - I sistemi di videosorveglianza sono realizzati garantendo un impiego di mezzi e tecnologie proporzionato alle finalità perseguite.

2.10 - Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “Regolamento UE”, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679;
- b) per direttiva Polizia, la direttiva Europea numero 680/16, emanata in seno al contesto di redazione del GDPR (vedi sopra), in riguardo al trattamento dati effettuato per fini Giudiziari e di Polizia;
- c) per “Codice Privacy”, il Codice in materia di protezione dati personali D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.L. 101/2018;
- d) per “impianto di videosorveglianza”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni;
- e) per “sicurezza integrata” l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali (art. 1 comma 2 D.L. 14/2017).
- f) per “dato personale”, qualsiasi informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile (interessato), direttamente o indirettamente, di cui all'art. 4 par. 1 n. 1 del GDPR raccolta mediante impianti di videosorveglianza;

- g) per trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- h) per "titolare del trattamento", l'Unione Val D'Enza (anche Ente), cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;
- i) Per "Soggetto Attuatore", il dirigente, il funzionario, o l'incaricato di posizione organizzativa a cui il titolare assegna compiti e funzioni relativi al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento;
- j) per "responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica, che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento;
- k) per "responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza", la persona fisica o giuridica preposta dal titolare all'installazione, attivazione e gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- l) per "autorizzati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati personali dal titolare o dal responsabile;
- m) per "interessato", la persona fisica, identificato o identificabile a cui si riferiscono i dati personali;
- n) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, dal titolare, responsabile e autorizzati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione di cui al comma 4 lett. a e b dell'art. 2 ter del D.lgs. 196/2003;
- o) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione di cui al comma 4 lett. a e b dell'art. 2 ter del D.lgs. 196/2003;
- p) Per "centrale di controllo" luogo fisico in cui insistono i terminali, quindi monitor, da cui è possibile visionare le immagini rilevate dalle telecamere.

Articolo 3 - FINALITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

3.1 - Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l'Unione Val D'Enza impiega il sistema di videosorveglianza quale strumento di primaria importanza per il controllo del territorio e per la prevenzione e razionalizzazione delle azioni contro gli illeciti penali ed amministrativi nell'ambito delle misure di promozione e attuazione del sistema di sicurezza urbana per il benessere della comunità locale.

3.2 - Il sistema di videosorveglianza dell'Unione Val D'Enza, anche mediante il sistema di letture targhe OCR, è finalizzato prioritariamente:

- a) alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, altresì nella sua declinazione locale di Sicurezza Urbana, con particolare riguardo alla quiete pubblica ed alla civile convivenza;
- b) alla prevenzione e contrasto di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità diffusa e predatoria commessi sul territorio dell'Unione Val D'Enza;
- c) alla prevenzione di fenomeni che comunque comportano turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
- d) al controllo di determinati luoghi, ritenuti meritevoli di particolare tutela;
- e) alla sorveglianza diretta di aree che, in situazioni contingenti, possono presentare elementi di particolare criticità, in concomitanza con eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- f) alla tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Unione e dei comuni che la costituiscono;
- g) al monitoraggio dei flussi di traffico veicolare e alle attività rivolte alla sicurezza stradale;
- h) per finalità di polizia amministrativa e ambientale;
- i) Alla rilevazione e accertamento di violazioni al Codice della Strada a mezzo di dispositivi elettronici e/o automatici.

3.3 - Gli impianti di videosorveglianza, di cui al presente regolamento, saranno utilizzati, qualora ne ricorrano i presupposti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.

Articolo 4 - LA VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA INTEGRATA

4.1 - Per scopi di sicurezza integrata, fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalle norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dell'Unione è effettuato dalla Polizia Locale presso la centrale operativa del Comando.

4.2 - Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrato è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

4.3 - L'attuale assetto normativo in tema di sicurezza urbana impone all'Ente di pianificare le future realizzazioni degli impianti di videosorveglianza dell'Unione volti a tale finalità, in un quadro di integrazione e sinergia con gli Enti del territorio. In tale ottica al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato assegnato un ruolo centrale sulla videosorveglianza.

4.4 - L'Ente condivide con tale Comitato i progetti di installazione di sistemi di videosorveglianza anche per evitare una ingiustificata proliferazione di tali apparati, oltre che per assicurare la necessaria interoperabilità tra i sistemi dei diversi attori del territorio coinvolti.

4.5 - L'Unione aderisce a protocolli o a Patti per l'attuazione della sicurezza urbana con gli altri Enti e soggetti del territorio anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza. In ogni caso, sia nel caso di una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti, anziché nel diverso caso di gestione

unica di un soggetto a ciò preposto, l'Unione può trattare le immagini esclusivamente nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali.

4.6 – L'Unione favorisce la realizzazione di progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.

4.7 – L'Unione e/o i comuni che la costituiscono possono prevedere detrazioni fiscali o tributarie, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa, in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi di cui al punto precedente.

Articolo 5 - PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

5.1 - Il trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali.

5.2 - Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi dettati dalla direttiva Polizia e dal Regolamento UE di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, nonché di esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

5.3 - Il trattamento dei dati personali è lecito quando avviene nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e per le specifiche finalità di cui all'art. 3. Deve avvenire, inoltre, nel rispetto delle disposizioni speciali prescritte per l'installazione e l'uso degli impianti di videosorveglianza.

5.4 - In attuazione dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitatezza (c.d. "minimizzazione dei dati") gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati. E' garantita, inoltre, la periodica ed automatica cancellazione dei dati eventualmente registrati.

5.5 - I dati sono trattati in modo da garantire una adeguata sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative adeguate rispetto a trattamenti non autorizzati o illeciti, perdita, distruzione o danno accidentale.

CAPO II – SOGGETTI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Articolo 6 - TITOLARE

6.1 - Il titolare del trattamento dei dati è l'Unione Val d'Enza, quale entità organizzativa complessa, rappresentato dal Presidente dell'Unione.

6.2 - Compete al titolare, anche a mezzo dei soggetti attuatori di cui agli artt. successivi, l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il

trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE, al Codice Privacy, nonché alle specifiche prescrizioni in materia di videosorveglianza.

6.3 - Compete al titolare la designazione del Soggetto Attuatore Responsabile del trattamento dati, nonché del Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

6.4 Il titolare vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza informatica, nonché delle disposizioni impartite.

Articolo 7 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI

7.1 - La gestione tecnica degli impianti è attribuita al settore dell'Unione Val D'Enza competente in materia di sistemi informatici.

7.2 - Il responsabile del sopracitato settore è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Presidente dell'Unione, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.

7.3 - Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza cura, anche mediante eventuali società partecipate e fornitori esterni debitamente individuati, l'installazione, l'attivazione e la gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza.

7.4 - Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, anche tramite un amministratore di sistema debitamente nominato, assegna le credenziali di accesso agli impianti di videosorveglianza secondo le indicazioni del soggetto attuatore di cui all'articolo seguente.

Articolo 8 - SOGGETTO ATTUATORE, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

8.1 - Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è nominato soggetto attuatore degli adempimenti necessari per la conformità del trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Presidente dell'Unione, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.

8.2 - Il soggetto attuatore, responsabile del trattamento dei dati personali effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

8.3 - Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

8.4 - Il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28, GDPR.

8.5 - Data la possibile promiscuità di trattamento dati da parte di esterni (benché debitamente autorizzati ovvero nominati) ed interni all'ente, il Responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali; il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli autorizzati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

Articolo 9 - AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

9.1 - Il Comandante del Corpo di Polizia Locale e gli altri soggetti in qualità di responsabili del trattamento dei dati nominano gli autorizzati che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

9.2 - Con l'atto di nomina ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli autorizzati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

9.3 - Gli autorizzati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dal responsabile del trattamento dei dati personali. Nell'ambito degli autorizzati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

9.4 - L'Unione autorizza formalmente al trattamento dei dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza tutti i soggetti che accedono alle immagini, in aderenza a quanto indicato nel presente regolamento.

9.5 - L'Unione, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003, può assegnare specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza a soggetti, espressamente designati, che operano sotto la propria autorità.

9.6 - In tutti i casi in cui soggetti esterni concorrano al trattamento di dati personali effettuato dall'Unione a mezzo del sistema di videosorveglianza, questi sono individuati quali responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 10 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

10.1 - Gli impianti sono a circuito chiuso e possono essere costituiti da telecamere fisse (di contesto) e/o mobili.

10.2 - Di norma le telecamere sono collocate in modo da non riprendere spazi privati, salvo esigenze di controllo e/o monitoraggio di spazi specifici anche sulla base di accordi.

10.3 - La conformazione degli impianti di videosorveglianza deve assicurare l'esclusione di riprese di dettaglio ingrandite o comunque particolareggiate, fatte salve motivate e specifiche esigenze tenuto conto delle finalità e degli obiettivi che si intendono perseguire.

10.4 - Gli impianti consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario, possono essere dotati di brandeggio, zoom ottico e digitale. Possono essere dotati altresì di infrarosso e collegati ad un centro di gestione e archiviazione di tipo digitale, consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

10.5 - Per esigenze di sicurezza urbana e in relazione al verificarsi di particolari circostanze, sono attivabili impianti di foto-sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Comandante del Corpo Polizia Locale oppure montate su veicoli di servizio.

Articolo 11 - PARTICOLARI DISPOSITIVI E IMPIANTI

11.1 - Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità di cui art. 3 del presente regolamento, il titolare del trattamento dati o il soggetto attuatore, verificate le circostanze collegate e l'eventuale diverso impatto sulla privacy, può optare per l'utilizzo di particolari dispositivi di videosorveglianza, tra i quali anche foto trappole, telecamere mobili, telecamere nomadiche, droni, veicoli attrezzati, body-cam e dash-cam e quant'altro la tecnologia metta a disposizione.

11.2 - Come indicato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, i sistemi di videosorveglianza saranno utilizzati anche per contrastare l'attività di deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose: nel caso di specie soggiaceranno alla normativa del GDPR. Per perseguire la predetta finalità, è prevista l'installazione di un sistema di rilevamento video fotografico detto sistema foto-trappola, con possibilità di affidamento della relativa gestione ad un soggetto esterno che si atterrà a tutto quanto previsto dal presente regolamento.

11.3 - Nello specifico l'installazione delle telecamere deve mirare a:

- a) scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che comporta, oltre la compromissione del decoro urbano e l'inquinamento ambientale, anche l'esborso di considerevoli spese per la rimozione dei materiali depositati e la bonifica dei siti interessati dalle micro discariche;
- b) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- c) L'acquisizione di prove.

11.4 - Il settore di ripresa delle TLC deve essere comunque impostato in modo tale da limitare al minimo l'inquadratura su suolo pubblico allo stretto necessario per il raggiungimento delle relative finalità, con particolare attenzione ad eventuali presenze di plessi scolastici ovvero edifici religiosi.

11.5 - Il sistema delle foto trappole comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. Se dalla visualizzazione delle immagini per le finalità specifiche dei dispositivi, dovessero essere accertate situazione finalisticamente riconducibili ad altre modalità di trattamento (in particolare Polizia Giudiziaria e Sicurezza Pubblica), l'autorizzato al trattamento, a mezzo del suo responsabile, dovrà provvedere senza ritardo alla trasmissione dei relativi atti al responsabile trattamento dati correttamente individuato nell'ambito della diversa finalità emersa.

11.6 - Oltre ai dispositivi “foto trappole”, per le medesime finalità sono utilizzabili telecamere mobili ovvero telecamere di contesto a stazioni ecologiche attrezzate, nonché telecamere ambientali, dotate di supporti e conformate per una facile ed efficace installazione in diversi siti (cosiddette telecamere nomadiche) correttamente segnalate ai sensi dei successivi articoli.

11.7 - Il personale del Corpo di Polizia Locale può essere dotato, in ottemperanza a quanto stabilito dagli articoli 19 e 25 del D. Lgs. 51/2018, e secondo quanto stabilito in uno specifico disciplinare tecnico, di Body Cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.) e di Dash Cam (telecamere a bordo di veicoli di servizio), il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito della legge 51/2018, trattandosi di “dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria”. Non saranno ammesse le registrazioni continue di immagini ed episodi non critici. In ogni caso, la registrazione dovrà essere interrotta qualora venga meno la necessità di documentare gli eventi

11.8 - A supporto e corredo dell'attività di polizia locale e protezione civile, l'ente potrà fruire inoltre di dispositivi speciali fissi o mobili, di videoripresa, video rilevazione e video assistenza, che supportino gli operatori per rendere maggiormente efficace il servizio espletato. I dati trattati dagli strumenti suindicati potranno essere raccolti ed elaborati anche a fini probatori ai sensi dell'art. 13 L.689/81, e s.m.i., ovvero dell'art 354 c.p.p.

11.9 - Per lo svolgimento delle attività di polizia urbana e protezione civile di cui sopra il Corpo di Polizia Locale potrà utilizzare anche ulteriori foto trappole destinate alla sicurezza oppure veicoli con sistemi di videosorveglianza e droni per la video rilevazione aerea.

11.10 - L'Unione Val D'Enza, in linea con l'evoluzione informatica e l'innovazione tecnologica, rinnoverà i suoi impianti e dispositivi, legittimandone l'uso in base alle finalità di cui l'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 12 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

12.1 - I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e se necessario, aggiornati;
- d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
- e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, come specificato al successivo art. 13.

12.2 - L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video in funzione di monitoraggio attivo, che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano soggetti e mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di videosorveglianza.

12.3 - Di norma i segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Val D'Enza conformemente alle disposizioni vigenti, salvo eventuali diverse esigenze tecniche.

Articolo 13 - CONSERVAZIONE DATI PERSONALI

13.1 - La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatto salvo che non si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

13.2 - Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

13.3 - La conservazione dei dati personali per tutte le finalità diverse da sub 13.2), fa riferimento al GDPR e alla normativa nazionale sulla privacy, nonché alle disposizioni contenute nei provvedimenti generali dell'Autorità Garante della Privacy.

13.4 - La conservazione di dati personali, informazioni e immagini raccolti mediante il sistema di videosorveglianza ai sensi del comma 3 del presente articolo, è limitata ad un massimo di sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

13.5 - La conservazione dei dati personali sub 13.4) per un periodo di tempo superiore a quello indicato di sette giorni, è ammessa esclusivamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa.

Articolo 14 - INFORMATIVA

14.1 - Fatti salvi i trattamenti le cui finalità comportino l'applicazione della Direttiva 2016/680/UE e del D.Lgs. 51/2018 (che rendono facoltativa la prestazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali), l'Unione Val D'Enza fornisce agli interessati, che accedono o transitano in luoghi ove siano attivi sistemi di videosorveglianza, un'ideale informativa mediante il modello semplificato di informativa "minima" (originariamente allegato al provvedimento del Garante privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, ed oggi modificato a seguito dell'entrata in vigore delle Linee Guida dell'EDPB n. 3/2019 adottate il 29 gennaio 2020 (vedi paragrafo 7), tanto che la stessa Autorità Garante ha recepito tali indicazioni e, nel dicembre 2020, ha messo a disposizione dei titolari del trattamento un nuovo fac-simile di cartello al seguente [link](https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9496244):

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9496244>).

14.2 - L'informativa ha lo scopo di avvisare gli interessati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata e deve essere collocata prima del raggio d'azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. L'informativa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno

e può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

14.3 - L'informativa "minima" (o di I livello) riporta l'indicazione del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento, i contatti del DPO (affinché lo stesso possa essere contattato dagli interessati per l'esercizio dei diritti o ulteriori richieste), il periodo di conservazione delle immagini e reca al suo interno un collegamento (ipertestuale, Codice QR o altro) all'informativa completa ed estesa (o di II livello) contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del GDPR.

14.4 - L'informativa può non essere resa quando i dati personali siano trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati e nelle ipotesi previste dalla Direttiva 2016/680/UE e dal D.Lgs. 51/2018.

14.5 - L'informativa deve essere fornita in corrispondenza ed entro il raggio di azione di ogni telecamera. Qualora il raggio di azione fosse più esteso in considerazione della presenza di più telecamere, l'informativa potrà essere resa prima del raggio d'azione complessivo delle telecamere, sempre che le finalità di trattamento delle immagini acquisite dalle diverse telecamere siano identiche (fatti salvi i casi in cui l'informativa sia facoltativa).

Articolo 15 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

15.1 - La comunicazione dei dati personali raccolti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è ammessa quando è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. In mancanza, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2-ter del Codice Privacy dalla preventiva comunicazione al Garante, fatti salvi i casi di limitazione dell'esercizio dei diritti dell'interessato, come disciplinato dall'art 14 comma 2, D. Lgs 51/2018.

15.2 - E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alle norme, alle Forze di Polizia e all'Autorità Giudiziaria per finalità di accertamento e di repressione reati.

15.3 - La conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità, non costituisce comunicazione.

Articolo 16 - CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

16.1 - In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono distrutti.

Articolo 17 - INFORMAZIONE E ACCESSO DELL'INTERESSATO

17.1 - L'interessato ha diritto di ottenere, dietro presentazione di apposita istanza, la conferma che un trattamento di dati personali è in corso o meno e, se è in corso, l'accesso ai dati e alle informazioni concernenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione.

17.2 - L'interessato, inoltre, ha diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ovvero di opporsi al loro trattamento, di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, nonché qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

17.3 - Le informazioni sono fornite senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato per un massimo di novanta giorni, se necessario, tenuto conto della complessità della richiesta e del numero di richieste.

17.4 - I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

17.5 - L'articolo 12.5 del GDPR prevede che "Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

17.6 - Il rilascio di copie delle registrazioni è assoggettato ad un contributo spese fissato annualmente dalla Giunta comunale.

17.7 - Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

17.8 - Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

17.9 Il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

CAPO III - MISURE DI SICUREZZA

Articolo 18. - MISURE DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

18.1 - Fermo quanto disposto dall'art. 2 commi 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento, L'Unione implementa soluzioni tecnologiche strutturate con protocolli open e/o standard allo scopo di assicurare l'interoperabilità dei sistemi di videosorveglianza per le finalità di cui al precedente articolo.

18.2 - L'Ente configura diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in aderenza alle differenti e specifiche competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori con accesso a mezzo di credenziali di accesso al sistema nominative.

18.3 - Ove possibile ai soggetti abilitati deve essere attentamente limitata la possibilità di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione.

18.4 - L'Ente implementa sistemi di cancellazione automatica delle registrazioni, allo scadere del termine previsto.

18.5 - I sistemi di videosorveglianza sono configurati in maniera tale da consentire, ai soggetti preposti ad attività manutentive, di accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

18.6 - L'Ente adotta misure tecnologiche adeguate a proteggere i sistemi contro i rischi di accesso abusivo.

18.7 - L'Ente adotta misure tecnologiche adeguate, anche a mezzo di tecniche crittografiche, che garantiscano i flussi di dati e immagini che sono trasmessi tramite una rete pubblica di comunicazioni.

18.8 - L'Unione adotta sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici dei soggetti autorizzati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo non inferiore a sei mesi.

18.9 - Nei sistemi integrati di videosorveglianza deve essere assicurata la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari di trattamento.

18.10 - Ai sensi e per gli effetti dell'Art 35 GDPR il Soggetto Attuatore responsabile del trattamento dei dati personali adotta e mantiene aggiornato il DPIA (Data Protection Impact assessment - valutazione d'impatto sulla protezione dati) onde garantire la corretta valutazione dell'impatto sui dati personali degli impianti in materia.

Articolo 19 - ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO

19.1 - L'accesso alle Centrali Operative di controllo è consentito solo al Titolare, ai Responsabili, ai soggetti individuati e agli autorizzati di cui all'art. 9, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali.

19.2 - Ogni soggetto che accede alle centrali di controllo è dotato di proprie credenziali riservate di accesso e tutti gli accessi e le operazioni compiute sono registrate per un periodo prestabilito.

19.3 - Eventuali accessi da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 devono essere espressamente autorizzati dal Responsabile con specifica indicazione circa tempi, modalità e ragioni del medesimo. L'accesso avviene alla presenza di autorizzati dotati delle specifiche credenziali.

Articolo 20 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E ALLE IMMAGINI

20.1 - L'accesso agli impianti e la visualizzazione delle immagini avviene di norma da postazioni dedicate collocate all'interno della Centrale Operativa della Polizia locale e delle Centrali Operative delle Forze dell'Ordine interconnesse con il sistema di videosorveglianza dell'Unione di cui all'art. 4.

20.2 - In situazioni contingenti, in concomitanza con eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, la visualizzazione delle immagini può essere effettuata da postazioni posizionate fuori dalle Centrali Operative di cui al comma 1.

20.3 - L'accesso ai dati del sistema è consentito al Responsabile del trattamento e agli autorizzati muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal Responsabile della gestione tecnica di cui all'art. 9.

20.4 - La visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione è strutturata secondo distinti livelli di profilazione stabiliti con apposito atto dal Responsabile del trattamento dati.

20.5 - L'accesso ai dati da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 3, è consentito esclusivamente su autorizzazione scritta e motivata rilasciata dal Responsabile di cui all'art. 8 recante espressa indicazione dei tempi, modalità e ragioni del medesimo.

20.6 - In caso di necessità per manutenzione e assistenza, il personale appositamente autorizzato può accedere al sistema di videoregistrazione e alla visualizzazione delle immagini, in diretta o registrate, esclusivamente per le suddette necessità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza. Le operazioni di manutenzione e assistenza possono essere eseguite solo alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione di cui al comma 3.

CAPO IV - COLLABORAZIONI PUBBLICO-PRIVATO

Articolo 21 - COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO

21.1 - Privati singoli o associati e soggetti terzi possono, previa accordo con l'Unione Val D'Enza, partecipare all'estensione e all'implementazione del sistema di videosorveglianza mediante progetti di acquisto a loro carico di apparecchiature da impiegare per il controllo di spazi ed aree pubbliche anche antistanti gli edifici privati. I progetti di cui sopra possono essere compartecipati nel caso in cui siano già previsti nei piani pluriennali di intervento ovvero in altri documenti di programmazione generale o particolare dell'Ente.

21.2 - I progetti devono essere presentati al Comando di Polizia Locale e sono sottoposti alla valutazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

21.3 - Gli impianti devono essere conformi alle disposizioni in materia di videosorveglianza e pienamente compatibili ed integrabili con il sistema di videosorveglianza dell'Unione Val D'Enza.

21.4 - Le caratteristiche tecniche minime dell'impianto sono individuate dal Responsabile della Gestione tecnica di cui all'art. 7, in collaborazione con il Responsabile del trattamento dei dati.

21.5 - Gli impianti devono essere forniti chiavi in mano, ovvero installati, collaudati e collegati alla centrale di gestione del sistema di videosorveglianza a cura del soggetto pubblico o privato proponente, previa autorizzazione e verifica di compatibilità con il sistema di videosorveglianza dell'Unione.

21.6 - La cessione all'Unione è realizzata a titolo di piena proprietà con assunzione degli oneri conseguenti, compresa l'alimentazione e la manutenzione.

21.7 - Non è ammesso alcun collegamento diretto o indiretto all'impianto di videosorveglianza da parte del soggetto proponente, nè agevolazione per eventuali richieste di visione delle immagini.

Articolo 22 - CENSIMENTO IMPIANTI PRIVATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

22.1 – L'Unione, qualora lo ritenga necessario, con apposito provvedimento, può procedere al censimento degli impianti di videosorveglianza attivi nel territorio dell'Unione. Qualora l'Unione si avvalga di tale facoltà, i titolari degli impianti saranno tenuti a comunicare all'Ente, entro 30 giorni dalla loro installazione, i principali dati riferiti agli impianti, in particolare:

- a) ubicazione e dettagli tecnici dell'impianto;
- b) dati identificativi e reperibilità del titolare dell'impianto;
- c) dati identificativi e reperibilità del responsabile del trattamento.

22.2 - La comunicazione sarà effettuata mediante l'inserimento dei dati in apposita sezione dedicata nel sito web istituzionale dell'Ente.

22.3 - Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine di 30 giorni, il titolare dell'impianto sarà tenuto, qualora si proceda al predetto censimento, a comunicare eventuali variazioni dei dati precedentemente comunicati.

22.4 - Saranno esclusi dall'obbligo di comunicazione gli impianti che insistono su aree private che registrano esclusivamente immagini all'interno di spazi privati, di abitazioni e/o loro pertinenze esclusive.

22.5 - I dati comunicati saranno trattati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e saranno resi disponibili esclusivamente agli organi di Polizia in relazione a specifiche richieste per finalità di sicurezza urbana, prevenzione e repressione reati.

Articolo 23 - ULTERIORI FORME DI COLLABORAZIONE

23.1 - In ottemperanza al principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati e previa sottoscrizione di un protocollo di gestione, l'Unione Val D'Enza potrà attivare ulteriori forme di sistemi integrati di videosorveglianza rispetto a quelli disciplinati negli articoli precedenti, sia con soggetti pubblici che con soggetti privati.

23.2 - L'attivazione dei sistemi integrati di cui al comma 1 è preceduta dall'adozione di specifiche ed ulteriori misure di sicurezza in conformità alle prescrizioni dettate dal Garante con il provvedimento 08/04/2010, e successivi aggiornamenti.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA

24.1 - Nelle more della regolamentazione di cui all'art. 4, comma 2, la visione e l'estrazione delle immagini da parte delle Forze di Polizia può essere realizzata mediante richiesta scritta e successivo ritiro del supporto digitale presso il Comando di Polizia Locale.

24.2 - In luogo della richiesta di cui al comma 1, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti, le Forze di Polizia possono acquisire direttamente la registrazione delle immagini conservate presso il Comando di Polizia Locale, nel qual caso è redatto apposito processo verbale di acquisizione.

Articolo 25 - COLLOCAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

25.1 - L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta dell'Unione che identifica le aree sensibili ai fini della sicurezza urbana e del controllo del territorio, con apposita deliberazione, sentita l'Autorità di Pubblica Sicurezza, e condivise le risultanze periodicamente emergenti dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. A tal fine possono essere predisposti documenti programmatici, anche sulla base di indicazioni Interforze.

25.2 - L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidono sul presente regolamento è demandato al Responsabile della Gestione tecnica degli impianti.

25.3 - Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente al Responsabile del trattamento dati l'installazione e l'attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche e/o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Articolo 26 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

26.1 - La realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza, l'implementazione, nonché gli interventi per il mantenimento in efficienza e aggiornamento anche tecnologico degli stessi sono approvati nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, entro le scadenze e con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni.

Articolo 27 - NORMA DI RINVIO

27.1 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE, dalla direttiva Europea Polizia, dal Codice privacy, dal D.Lgs 101/2018, dal D.Lgs. 51/2018, dai provvedimenti del Garante per la protezione della Privacy in materia di videosorveglianza, nonché da ogni altra disposizione vigente in materia.